Senato della Repubblica XIX Legislatura

Fascicolo Iter DDL S. 1165

Nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali ai relativi elenchi

Indice

I. DDL S. 1165 - XIX Leg	
1.1. Dati generali	
1.2. Testi	
1.2.1. Testo DDL 1165	4
1.3. Trattazione in Commissione	7
1.3.1. Sedute	8
1.3.2. Resoconti sommari	9
1.3.2.1. 7 [^] Commissione perm	anente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)
	permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 134
	permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 137
	permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 140

1. DDL S. 1165 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1165

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1165

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BUCALO, AMBROGIO e IANNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2024

Nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali ai relativi elenchi

Onorevoli Senatori. - Il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevede all'articolo 29 una disciplina per la qualificazione dei professionisti del restauro dei beni culturali, attuata con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro per i beni e le attività culturali 26 maggio 2009, n. 86 e n. 87. In via transitoria, con l'articolo 182 del citato codice, è stata prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (oggi tecnico del restauro di beni culturali) in favore degli operatori del settore in possesso, ad una certa data, di determinati requisiti. Le procedure selettive previste dall'articolo 182 si sono svolte sulla base di due bandi ministeriali, uno pubblicato nel 2014 (bando per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, con termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione fissato al 24 ottobre 2014), l'altro pubblicato nel 2015 (bando per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, con termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione fissato al 30 ottobre 2015). I nominativi di coloro che hanno superato le selezioni sono stati inseriti nei rispettivi elenchi tenuti dal Ministero della cultura, pubblicati rispettivamente con decreto direttoriale n. 38 del 23 marzo 2016 (elenco collaboratori restauratori) e con decreto direttoriale n. 183 del 21 dicembre 2018 (elenco restauratori). L'inserimento negli elenchi costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale. Per i motivi più vari, una parte dei restauratori e dei tecnici del restauro non ha partecipato ai richiamati bandi, all'esito delle cui procedure avrebbero potuto continuare a svolgere la professione di restauratore e di tecnico del restauro, per cui gli stessi restauratori e tecnici del restauro hanno avanzato la richiesta di una possibile riapertura delle procedure transitorie di cui sopra. Ritenuto che sussista un preminente interesse pubblico nel consentire a coloro che hanno esercitato per anni l'attività di restauratore o di tecnico del restauro, acquisendo una elevata competenza professionale, di continuare ad esercitare tali attività, la soluzione normativa alle difficoltà lavorative di numerosi operatori del settore è quella di indire due nuove procedure di selezione pubbliche (una per restauratori, l'altra per tecnici del restauro), inserendo, dopo l'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, gli articoli 182-bis e 182-ter. Per non creare un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro i quali hanno acquisito la qualifica di tecnico del restauro in esito al bando del 2014 e di restauratore in esito al bando del 2015 e coloro i quali aspirano ad acquisirla in forza delle disposizioni del presente disegno di legge, si ritiene opportuno che le qualifiche di cui sopra siano attribuite in via transitoria con le stesse modalità previste dall'articolo 182, ossia in esito ad apposita procedura di selezione pubblica, rispetto alla quale appare necessario indicare il termine entro il quale le due procedure di selezione pubbliche dovranno essere indette (si propone il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge).

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali)

- 1. Al fine di consentire a coloro che hanno esercitato per anni l'attività di restauratore, avendo acquisito una elevata competenza professionale, di continuare a esercitare tali attività nel settore del restauro di beni culturali, dopo l'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è inserito il seguente:
- « Art. 182-bis. (Ulteriori disposizioni transitorie in materia di restauratori di beni culturali) 1. In via transitoria acquisiscono la qualifica di restauratore di beni culturali, per il rispettivo settore o i settori di competenza, coloro che siano in possesso dei titoli e abbiano svolto le attività, adeguatamente documentate, di cui all'allegato B del presente codice, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
- 2. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita all'esito di apposita procedura di selezione pubblica da indire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei titoli e delle attività di restauro svolte con la conseguente attribuzione dei punteggi come indicati nell'allegato B. La procedura si conclude con provvedimenti del Ministro della cultura ai fini dell'inserimento dei candidati idonei nell'elenco dei restauratori di beni culturali di cui all'articolo 182, comma 1-bis.
- 3. La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari a 300 crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente ordinamento dell'insegnamento universitario, e in base a quanto indicato nell'allegato B. Il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 31 dicembre 2014. Il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 31 dicembre 2014. Il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per le attività di restauro autorizzate dagli enti di tutela competenti e concluse con buon esito entro il 31 dicembre 2014.
- 4. All'attuazione della procedura di selezione pubblica di cui al comma 2 provvede il Ministero della cultura con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

Art. 2.

(Accesso all'elenco dei tecnici del restauro di beni culturali)

- 1. Al fine di consentire a coloro che hanno esercitato per anni l'attività di tecnico del restauro, avendo acquisito una elevata competenza professionale, di continuare a esercitare tali attività nel settore del restauro di beni culturali, dopo l'articolo 182-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente:
- « Art. 182-ter. (Ulteriori disposizioni transitorie in materia di tecnici del restauro di beni culturali) 1. In via transitoria acquisiscono la qualifica di tecnico del restauro di beni culturali coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 182, comma 1-sexies, del presente codice, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
- 2. La qualifica di tecnico del restauro di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da indire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei requisiti di cui all'articolo 182, comma 1-*sexies*, in possesso alla data del 31 ottobre 2014.
- 3. Il conseguimento della qualifica è disposto con provvedimenti del Ministero della cultura e dà luogo all'inserimento nell'elenco dei tecnici del restauro di beni culturali di cui all'articolo 182, comma 1-
- 4. All'attuazione della procedura di selezione pubblica di cui al comma 2 provvede il Ministero della cultura con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 7[^] Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica)

1.3.2.1.1. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 134 (pom.) del 25/06/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024

134^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REDIGENTE

(925) MARTI. - Istituzione della Giornata nazionale del formatore

(Discussione e rinvio)

Il relatore <u>PAGANELLA</u> (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando preliminarmente che esso reca disposizioni per l'istituzione della Giornata nazionale del formatore e si compone di 4 articoli.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la Repubblica riconosce il giorno 14 settembre di ogni anno quale Giornata nazionale del formatore. Tale data ricade nel periodo dell'anno in cui prende avvio l'anno scolastico e della formazione professionale. Al comma 2 si precisa, inoltre, che non si tratta di una ricorrenza festiva.

Le iniziative celebrative, che mirano a promuovere la conoscenza della centralità dell'attività dei docenti e dei formatori, - prosegue il relatore - sono disciplinate agli articoli 2 e 3.

Riferisce innanzitutto sull'articolo 2, precisando che lo stesso stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali hanno la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, eventualmente anche con il coinvolgimento delle associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori.

Passando ad illustrare l'articolo 3 del disegno di legge in titolo, il relatore fa presente che esso dispone che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possano, nell'ambito della loro autonomia, promuovere attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere.

Dà successivamente conto dell'articolo 4, rilevando come lo stesso rechi la clausola di invarianza finanziaria.

Come precisato dalla relazione illustrativa, il relatore segnala che il provvedimento è volto a "dedicare una Giornata nazionale - di analisi, studio, riflessione, discussione e proposta - ai docenti e formatori, per creare un'osmosi di esperienze da valorizzare in Italia e nel mondo" e a sottolineare il loro ruolo nel campo della cultura, dell'istruzione, della formazione e della solidarietà, che risulta centrale anche per la diffusione dei principi democratici.

La proposta legislativa - fa presente conclusivamente il relatore - si inquadra nell'ambito della promozione dell'importanza delle professioni di docente e formatore messa in atto dal Consiglio

dell'Unione europea con proprie iniziative, diffusamente richiamate nella relazione illustrativa. Il <u>PRESIDENTE</u> dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono richieste di intervento, dispone il rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(1025) CRISANTI e altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 giugno.

Il <u>PRESIDENTE</u>, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 12 di lunedì 1° luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) illustra il provvedimento in titolo, segnalando che il decreto-legge n. 76 del 2024 reca, all'articolo 11, una norma di interpretazione autentica della vigente disciplina relativa alla Fondazione «Milano Cortina 2026». Nello specifico, si prevede che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che le sue attività non sono disciplinate da norme di diritto pubblico. A tal fine, il comma 1 fa espressamente riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2020 (legge n. 31 del 2020), quale norma oggetto di interpretazione autentica. Il comma 2 prevede infine che la Fondazione «Milano Cortina 2026» opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

La senatrice <u>RANDO</u> (*PD-IDP*) chiede che la Commissione non concluda in data odierna l'esame del provvedimento in titolo in considerazione dell'opportunità di svolgere approfondimenti su una tematica di estremo rilievo. Al riguardo, fa presente che l'8ª Commissione (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), cui il provvedimento è assegnato nel merito, ha appena avviato un ciclo di audizioni e, pertanto, non si ravvisa alcuna esigenza di celerità.

Il senatore <u>CASTIELLO</u> (*M5S*) chiede delucidazioni al relatore in merito all'effettiva esigenza di introdurre, nell'ordinamento, la richiamata norma di interpretazione autentica, tenuto conto che tale strumento è consentito solo in presenza di dubbi interpretativi rispetto al quadro normativo preesistente.

In proposito, richiama il principio, riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo cui l'ente pubblico è tale solo ed esclusivamente in presenza di una disposizione legislativa che lo definisca in tal modo. Il relatore MARCHESCHI (*FdI*) fa presente che la norma introdotta ha proprio la finalità di superare le criticità interpretative presenti nella disposizione recata dal decreto-legge n. 16 del 2020, peraltro richiamate nella relazione illustrativa al decreto-legge in esame, onde conferire certezza al quadro giuridico in cui opera la "Fondazione" Milano-Cortina 2026.

Quanto alla richiesta della senatrice Rando, fa presente di non aver alcuna preclusione al rinvio dell'esame del provvedimento in titolo, sebbene le disposizioni in esso recate intersechino solo marginalmente le competenze della 7^a Commissione.

Anche la senatrice <u>SBROLLINI</u> (*IV-C-RE*) ritiene utile poter rinviare il seguito dell'esame del provvedimento per poter svolgere gli opportuni approfondimenti.

Il <u>PRESIDENTE</u> dichiara la disponibilità ad accogliere le richieste avanzate delle senatrici Rando e Sbrollini, non ravvisando ragioni ostative a ché la Commissione concluda l'esame dell'atto in titolo nella seduta di domani. Fa peraltro presente che il contributo delle Commissioni chiamate ad

esprimersi in sede consultiva consiste in un arricchimento della fase istruttoria svolta dalla Commissione di merito e, affinché ciò avvenga, non è affatto necessario attendere la conclusione delle procedure informative in corso.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il <u>PRESIDENTE</u> comunica che è stato assegnato alla Commissione per il parere lo schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura per gli anni 2024-2026 (AG n. 167) e comunica che tale atto sarà posto all'ordine del giorno delle sedute che saranno convocate nella prossima settimana.

Prende atto la Commissione.

Il senatore <u>ROMEO</u> (*LSP-PSd'Az*) richiama l'attenzione della Commissione sul disegno di legge n. <u>1081</u> (recante norme per l'accesso alla professione di restauratore dei beni culturali), a sua prima firma, di cui la Commissione ha già avviato l'esame lo scorso 19 giugno. In proposito, richiamandosi alla richiesta avanzata in quella sede della senatrice Bucalo di valutare l'eventuale abbinamento a tale esame anche della discussione del disegno di legge n. <u>1165</u>, a sua firma, recante nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali, invita la Commissione ad un supplemento di approfondimento, anche in considerazione delle argomentazioni avanzate, per le vie brevi, da alcuni operatori del settore circa l'opportunità di mantenere distinti i due provvedimenti.

Il presidente <u>MARTI</u> fa presente che nelle sedute che saranno convocate nella settimana prossima sarà avviato l'esame del richiamato disegno di legge n. <u>1165</u>, peraltro appena assegnato alla Commissione, e, in quella sede, si potrà valutare l'eventuale connessione con il disegno di legge n. <u>1081</u>. La senatrice <u>BUCALO</u> (*FdI*), pur dichiarandosi in principio non contraria a mantenere distinti i richiamati disegni di legge, fa presente che il proprio disegno di legge non reca contenuti contrastanti rispetto al provvedimento a prima firma del senatore Romeo. La principale differenza consiste, del resto, nell'estensione ai tecnici dei beni culturali delle norme previste solo per i restauratori nell'Atto Senato n. 1081.

La seduta termina alle ore 16,30.

1.3.2.1.2. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 137 (pom.) del 03/07/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2024

137^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(785) CALANDRINI e altri. - Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032 "Città del '900, città delle acque, città dell'accoglienza"

(Discussione e approvazione)

Il <u>PRESIDENTE</u>, in qualità di relatore, fa presente che la Commissione avvia la discussione del disegno di legge in titolo, riassegnato in sede deliberante, dopo averne concluso l'esame, in sede redigente, lo scorso 12 giugno, con votazione unanime. Propone, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 26 giugno, di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate ovvero l'avvenuto decorso del relativo termine, ai sensi dell'articolo 39, commi 1 e 2, del Regolamento, e di adottare per il prosieguo dell'esame il testo accolto in quella sede. Propone altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Sulle proposte del Presidente la Commissione conviene all'unanimità dei componenti.

Il <u>PRESIDENTE</u> informa che il Comitato per la legislazione, che ai sensi dell'articolo 20-bis, comma 3, del Regolamento ha titolo ad esprimersi sui disegni di legge in sede deliberante, ha comunicato, per le vie brevi, di non avere rilievi sul provvedimento in titolo. Fa inoltre presente che sono giunti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul testo accolto in sede redigente.

Prende atto la Commissione.

Si passa alla votazione degli articoli.

Dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con successive e distinte votazioni la Commissione approva all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, il <u>PRESIDENTE</u> pone in votazione il disegno di legge, nel testo già approvato in sede redigente, che la Commissione approva all'unanimità. (597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (Discussione e rinvio)

Il <u>PRESIDENTE</u> fa presente che la Commissione avvia la discussione del disegno di legge in titolo, riassegnato in sede deliberante, dopo averne concluso l'esame, in sede redigente, lo scorso 22 maggio,

con voto unanime. Propone, in linea con quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 26 giugno, di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate ovvero l'avvenuto decorso del relativo termine, ai sensi dell'articolo 39, commi 1 e 2, del Regolamento, e di adottare per il prosieguo dell'esame, come testo base, l'articolato accolto in quella sede. Propone altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Sulle proposte del Presidente la Commissione conviene all'unanimità dei componenti.

Il <u>PRESIDENTE</u> informa che il Comitato per la legislazione ha comunicato, per le vie brevi, di non avere rilievi sul provvedimento in titolo. Fa indi presente che è giunto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali sul testo in esame, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Discussione e rinvio)

Il <u>PRESIDENTE</u> fa presente che la Commissione avvia la discussione del disegno di legge in titolo, riassegnato in sede deliberante, dopo averne concluso l'esame, in sede redigente, lo scorso 15 maggio. Propone, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 26 giugno, di acquisire le fasi procedurali già svolte in sede redigente, compresi i pareri delle Commissioni consultate ovvero l'avvenuto decorso del relativo termine e di adottare per il prosieguo dell'esame il testo accolto in quella sede. Propone altresì di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

La senatrice <u>D'ELIA</u> (*PD-IDP*), nel condividere la proposta appena formulata, invita tuttavia la Presidenza a fissare un termine per la presentazione di ordini del giorno.

Il <u>PRESIDENTE</u> propone di stabilire per domani, 4 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno al testo in esame.

Sulle proposte del Presidente la Commissione conviene all'unanimità dei componenti.

Il <u>PRESIDENTE</u> informa che il Comitato per la legislazione ha comunicato, per le vie brevi, di non avere rilievi sul provvedimento in titolo. Informa inoltre che è giunto il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali, mentre non si è ancora espressa la Commissione bilancio.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1025) CRISANTI e altri. - Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il <u>PRESIDENTE</u> comunica che alla scadenza del termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno sono stati presentati 2 emendamenti (pubblicati in allegato) e nessun ordine del giorno.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(925) MARTI. - Istituzione della Giornata nazionale del formatore

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il <u>PRESIDENTE</u>, constatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale e propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno alle ore 13 di lunedì 8 luglio.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(1081) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali

(1165) Carmela BUCALO e altri. - Nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali ai relativi elenchi

(Discussione del disegno di legge n. 1165, congiunzione con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1081 e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 19 giugno, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione introduttiva.

Dà indi la parola al relatore Paganella per l'illustrazione del disegno di legge n. 1165.

Il relatore <u>PAGANELLA</u> (*LSP-PSd'Az*) riferisce che il disegno di legge n. 1165, d'iniziativa dei senatori Carmela Bucalo, Ambrogio e Iannone, si compone di due articoli.

Ai sensi dell'articolo 1 è inserito l'articolo 182-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che dispone lo svolgimento di una procedura transitoria (ulteriore rispetto a quella già svolta ai sensi dell'articolo 182) che mira a risolvere le difficoltà lavorative di numerosi operatori del settore rimasti esclusi dall'elenco dei restauratori in quanto non avevano partecipato al bando per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali del 2015.

Precisa che, ai sensi del suddetto articolo, la qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita - in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da indire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione - con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento nell'elenco di cui all'articolo 182, comma 1-*bis*, del Codice.

La qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita con un punteggio pari a 300 crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente ordinamento dell'insegnamento universitario, e in base a quanto indicato nell'allegato B del Codice. Nello specifico: il punteggio previsto dalla tabella 1 dell'allegato B spetta per i titoli di studio conseguiti alla data del 31 dicembre 2014; il punteggio previsto dalla tabella 2 dell'allegato B spetta per la posizione di inquadramento formalizzata entro la data del 31 dicembre 2014; il punteggio previsto dalla tabella 3 dell'allegato B spetta per le attività di restauro autorizzate dagli enti di tutela competenti e concluse con buon esito entro il 31 dicembre 2014.

Il relatore riferisce inoltre che i contenuti dell'articolo 1 presentano notevoli analogie con l'articolo 2 del disegno di legge 1081, dei senatori Romeo ed altri. Rispetto a quest'ultima disposizione, nel provvedimento in esame si prevede di indire la procedura selettiva entro dodici mesi dall'entrata in vigore del disegno di legge (e non entro tre mesi come nel disegno di legge n. 1081) e non si stabilisce un termine (invece presente nel disegno di legge n. 1081) entro cui tale procedura debba essere conclusa. Inoltre, il disegno di legge n. 1165 prevede il 31 dicembre 2014 quale termine entro cui occorre aver maturato i titoli, le posizioni di inquadramento nella pubblica amministrazione e le attività di restauro ai fini del calcolo dei punteggi di cui all'allegato B del Codice (coincidente con il termine indicato nella precedente procedura transitoria per restauratori del 2015), mentre il disegno di legge n. 1081 contempla la data del 30 ottobre 2015.

Passando all'articolo 2, il relatore chiarisce che esso mira ad indire una ulteriore procedura selettiva a beneficio di coloro che intendono acquisire la qualifica di tecnico del restauro di beni culturali. Tale disposizione, tramite inserimento, dopo l'articolo 182-bis del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dell'articolo 182-ter, disciplina lo svolgimento di una nuova procedura transitoria volta a risolvere le difficoltà lavorative di numerosi operatori del settore rimasti esclusi dall'elenco dei tecnici del restauro di beni culturali non avendo partecipato al bando per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali del 2014.

La qualifica di tecnico del restauro di beni culturali è attribuita in esito ad apposita procedura di selezione pubblica da indire entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La procedura di selezione pubblica consiste nella valutazione dei requisiti di cui all'articolo 182, comma 1-sexies, del Codice in possesso alla data del 31 ottobre 2014. Il conseguimento della qualifica è disposto con provvedimenti del Ministero della cultura e dà luogo all'inserimento nell'elenco dei tecnici del restauro di beni culturali di cui all'articolo 182, comma 1-octies, del Codice.

Il richiamato articolo 2 - osserva il relatore - reca contenuti non presenti nel disegno di legge dei

senatori Romeo ed altri.

Al fine di completare il raffronto tra i due provvedimenti, segnala infine che nel disegno di legge n. 1165 non vi sono disposizioni analoghe a quelle presenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 1081 relative all'equipollenza di una serie di titoli alla laurea magistrale abilitante alla professione di restauratore, classe LMR02.

Propone conclusivamente la congiunzione della discussione del disegno di legge appena illustrato con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1081 del senatore Romeo.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore di congiunzione della discussione del disegno di legge n. 1165 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 1081.

Il <u>PRESIDENTE</u>, preso atto che non vi sono richieste di intervento, precisa che, a conclusione della discussione generale, il relatore sarà chiamato a proporre alla Commissione l'individuazione di uno dei due provvedimenti in titolo quale testo base a cui riferire gli emendamenti, che potranno eventualmente recepire le disposizioni contenute nell'altro.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

proposto l'espressione di un parere favorevole.

Schema di decreto ministeriale recante adozione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, per gli anni 2024-2026 (n. 167)

(Parere al Ministro della cultura, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il <u>PRESIDENTE</u> ricorda che sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale. Avverte che si passerà alla votazione della proposta di parere favorevole avanzata dalla relatrice Cosenza.

Il senatore <u>PIRONDINI</u> (*M5S*) preannuncia il voto di astensione, che motiva in considerazione della riduzione delle risorse complessive stanziare in favore del Piano nazionale in esame. A suo avviso, sarebbe stato invece necessario riconoscere la centralità della promozione della lettura e, conseguentemente, rafforzare il sostegno pubblico alle iniziative in favore della lettura.

La senatrice <u>D'ELIA</u> (*PD-IDP*), dopo aver richiamato il rilievo delle politiche in favore della promozione della lettura, anche al fine di contrastare l'analfabetismo, incluso quello di ritorno, dichiara il voto di astensione della propria parte politica sulla proposta della relatrice. Al riguardo, lamenta il taglio delle risorse complessive per tale finalità e l'assenza degli opportuni approfondimenti, come testimonia la circostanza che il Piano in esame pare limitarsi a riprodurre i contenuti del precedente. Avrebbe ritenuto invece opportuno un incremento del fondo per le biblioteche e maggiore attenzione nei riguardi delle biblioteche scolastiche e della formazione.

Il senatore <u>OCCHIUTO</u> (*FI-BP-PPE*) preannuncia il convinto voto favorevole del proprio Gruppo alla proposta di parere, segnalando l'importanza di valorizzare la lettura e, così facendo, di investire nel futuro della società, anche con riferimento all'inclusione sociale.

La relatrice <u>COSENZA</u> (*FdI*) precisa che la riduzione dei finanziamenti è di minima entità e non ha inciso sulle priorità e sugli obiettivi del Piano, che risultano ottimizzati. Fa inoltre presente che nel Piano è dedicato un *focus ad hoc* sulle biblioteche e sulla formazione del personale.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole della relatrice sullo schema di decreto in esame è posta ai voti e approvata.

Schema di decreto ministeriale per il riparto del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2024 ($\underline{n.168}$)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole) Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il <u>PRESIDENTE</u> ricorda che sono state svolte la relazione introduttiva nonché la discussione generale e che il relatore Occhiuto aveva

Il senatore <u>PIRONDINI</u> (M5S) dichiara il voto favorevole della propria parte politica sulla proposta di parere in considerazione della centralità dei finanziamenti alla ricerca. Coglie tuttavia l'occasione per

stigmatizzare la circostanza che l'Italia continua ad essere il Paese europeo con minore capacità di investire nel settore e che occorre un'inversione di tendenza.

Il senatore <u>VERDUCCI</u> (*PD-IDP*) preannuncia il voto favorevole del Partito democratico sulla proposta del relatore. Ciò premesso, ritiene che non si possa sottacere la preoccupazione nei confronti degli intendimenti del Governo rispetto ad una paventata riduzione degli investimenti nel settore nella manovra finanziaria per il 2025, mentre occorrerebbe un incremento dei finanziamenti destinati alla ricerca, quantomeno per controbilanciare gli effetti negativi derivanti dall'inflazione.

Per dichiarazione favorevole ha la parola il senatore MARCHESCHI (FdI), il quale rivendica invece l'inversione di tendenza posta in essere dal Governo in carica nei confronti degli investimenti in ricerca, di cui il provvedimento in esame rappresenta un importante e concreto esempio.

Poiché non vi sono ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore sull'atto del Governo in titolo è posta ai voti e approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1025

Art. 1

1.1

Bucalo

Al comma 1, capoverso "Art. 74-bis, comma 1," apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "Le disposizioni di cui all'articolo 74, commi 1, 2 e 3", inserire le seguenti: "e di cui all'articolo 38, comma 3.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,";
- b) sostituire le parole: "università non italiana che soddisfi i criteri di qualità certificati dalle agenzie accreditate dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione superiore (ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education)" con le seguenti: "università non italiana accreditata per l'erogazione di titoli di dottore di ricerca dalla competente agenzia affiliata all'Associazione europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione superiore (ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education)".

1.2

Paganella

Al comma 1, capoverso "Art. 74-bis, comma 1," apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo le parole: "Le disposizioni di cui all'articolo 74, commi 1, 2 e 3", inserire le seguenti: "e di cui all'articolo 38, comma 3.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,";
- b) sostituire le parole: "università non italiana che soddisfi i criteri di qualità certificati dalle agenzie accreditate dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione superiore (ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education)" con le seguenti: "università non italiana accreditata per l'erogazione di titoli di dottore di ricerca dalla competente agenzia affiliata all'Associazione europea per l'assicurazione della qualità dell'istruzione superiore (ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education)".

1.3.2.1.3. 7^a Commissione permanente (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica) - Seduta n. 140 (pom.) del 16/07/2024

collegamento al documento su www.senato.it

7^a Commissione permanente (CULTURA E PATRIMONIO CULTURALE, ISTRUZIONE PUBBLICA, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2024

140^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(1185) Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 luglio, nel corso della quale - ricorda il <u>PRESIDENTE</u> - sono state svolte la relazione introduttiva e la discussione generale ed è stato fissato alle ore 12 di venerdì 12 luglio il termine per la proposizione di emendamenti ed ordini del giorno.

Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, sono stati presentati n. 4 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Il Presidente comunica che sono giunti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio sul testo del disegno di legge in titolo.

Il senatore <u>PAROLI</u> (*FI-BP-PPE*) aggiunge la propria firma agli emendamenti a prima firma del senatore Gasparri (1.3 e 1.4).

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/1185/1/7, che è dato per illustrato.

Il <u>PRESIDENTE</u> dichiara di rimettersi al Governo per l'espressione del parere sul suddetto ordine del giorno.

Ha indi la parola il sottosegretario MAZZI, il quale esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/1185/1/7.

La senatrice <u>D'ELIA</u> (*PD-IDP*), dopo avervi aggiunto la firma, insiste sulla votazione dell'ordine del giorno in esame, tenuto conto che lo stesso fa seguito alle considerazioni svolte dai rappresentanti dei Gruppi di opposizione in sede di discussione generale in merito all'opportunità di informare le Camere sullo stato di avanzamento del processo di attuazione delle deleghe sullo spettacolo.

Anche il senatore <u>PIRONDINI</u> (*M5S*), nell'aggiungere la firma all'ordine del giorno in esame, dichiara di condividere la richiesta di porlo votazione avanzata dalla senatrice D'Elia. Reputa, infatti, che l'atto di indirizzo dia voce a un'esigenza di reciproca collaborazione tra Governo e Parlamento, che, a suo giudizio, dovrebbe trovare un positivo riscontro.

Nel preannunciare, a nome del suo Gruppo, l'espressione di un voto favorevole, domanda al rappresentante del Governo se possano esserci margini per una riformulazione dell'ordine del giorno in esame.

Dopo una precisazione del presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az) circa le ragioni che rendono non

accoglibile da parte del Governo l'atto di indirizzo in esame, il sottosegretario MAZZI, in risposta al senatore Pirondini, dichiara di giudicare non riformulabile l'impegno a comunicare anticipatamente le principali linee di indirizzo dei decreti legislativi, considerato che le medesime linee di indirizzo per l'esercizio della delega sono già contenute nei principi e criteri direttivi definiti in sede di approvazione della legge di delega.

La senatrice <u>D'ELIA</u> (*PD-IDP*), nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico sull'ordine del giorno G/1185/1/7, ribadisce il suo disappunto in merito al parere contrario reso dal Governo e si rammarica del fatto che l'Esecutivo in carica non abbia neanche tentato di proporre una riformulazione dell'ordine del giorno, eventualmente diretta ad attenuarne gli impegni, ispirata ad una condivisione della sostanza dei contenuti dell'atto.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/1185/1/7 viene posto in votazione e respinto.

Si passa all'esame delle proposte emendative, tutte riferite all'articolo 1 del disegno di legge.

Il senatore <u>PIRONDINI</u> (*M5S*), nell'illustrare gli emendamenti 1.1 e 1.2, evidenzia che entrambi sono ispirati dalla medesima finalità di dare un impulso accelerativo all'esercizio delle deleghe in materia di spettacolo, riducendo il periodo di durata della proroga, rispettivamente, a tre e a sei mesi.

Sottolinea che i due emendamenti scaturiscono dalla constatazione che le suddette deleghe avrebbero dovuto trovare compiuta attuazione nel corrente mese di luglio, anche alla luce delle molteplici dichiarazioni rese da esponenti del Governo sullo stato avanzato di redazione dei decreti legislativi. I restanti emendamenti sono dati per illustrati.

Il senatore <u>PAROLI</u> (*FI-BP-PPE*) riformula l'emendamento 1.3 in un testo 2, pubblicato in allegato, preannunciando la sua disponibilità a ritirare l'emendamento 1.4 qualora il relatore e il rappresentante del Governo si esprimano favorevolmente sulla suddetta riformulazione.

Il presidente relatore MARTI (LSP-PSd'Az) esprime parere favorevole sull'emendamento 1.3 (testo 2). Il parere è invece contrario su tutti i restanti emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 1.4, che invita a ritirare stante l'orientamento favorevole sull'emendamento 1.3 (testo 2).

Il sottosegretario MAZZI si esprime in senso conforme al relatore.

Il senatore PAROLI (FI-BP-PPE) ritira, come preannunciato, l'emendamento 1.4.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore <u>PIRONDINI</u> (*M5S*), nel dichiarare il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1 coglie l'occasione per rammaricarsi dell'avvenuto ritiro dell'emendamento 1.4, a suo giudizio preferibile rispetto all'emendamento 1.3 (testo 2).

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 1.1 e 1.2 sono respinti.

E' quindi posto in votazione l'emendamento 1.3 (testo 2), che viene approvato.

Il <u>PRESIDENTE</u> avverte che l'emendamento approvato sarà trasmesso alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per l'acquisizione dei pareri previsti dal Regolamento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Seguito della discussione e sospensione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 luglio, nel corso della quale, ricorda il <u>PRESIDENTE</u>, la Commissione ha convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo accolto in sede redigente, di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti e di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 4 luglio. Comunica che, alla scadenza del suddetto termine, è stato presentato un ordine del giorno, pubblicato in allegato, a firma delle senatrici Rando e D'Elia.

Si passa all'esame del suddetto ordine del giorno, che è dato per illustrato.

Ha la parola il sottosegretario MAZZI, il quale condiziona il parere favorevole sull'ordine del giorno a una riformulazione di cui dà lettura.

La senatrice RANDO (PD-IDP), nel ritenere non convincente la riformulazione proposta dal Governo,

auspica una riconsiderazione della stessa volta a tenere conto delle intenzioni delle promotrici. Il senatore <u>VERDUCCI</u> (*PD-IDP*), ad integrazione dell'intervento della senatrice Rando, rileva criticamente che la riformulazione di cui si è data lettura è, a suo parere, una vera e propria riscrittura del testo originario dell'atto di indirizzo, ciò che appare irrituale rispetto alla prassi parlamentare. Lamenta altresì che la riformulazione sia stata proposta in assenza di interlocuzioni con le senatrici proponenti.

Passando poi al merito della proposta, pone in evidenza come la menzione di altri campi di detenzione in aggiunta a quello di Fossoli - unico citato nell'ordine del giorno presentato dalle senatrici del suo Gruppo - imponga di richiamare anche altri luoghi di prigionia che, per la tragicità delle vicende di cui furono teatro, non possono essere trascurati.

Il relatore MARCHESCHI (*FdI*), in replica, chiarisce che l'intento della proposta di riformulazione del Governo appare quello di estendere le iniziative del ricordo a campi di prigionia ulteriori rispetto a quello di Fossoli, in linea con le finalità dell'atto di indirizzo presentato dalle senatrici del Gruppo del Partito Democratico.

Dopo aver posto in luce che la proposta di riformulazione discende dalla volontà di creare una memoria condivisa e inclusiva di diverse realtà territoriali, invita i Commissari ad impegnarsi per pervenire ad un testo su cui si registri un consenso unanime, anche tenuto conto che la Commissione si è già pronunciata all'unanimità in senso favorevole al disegno di legge in titolo all'esito dell'esame in sede redigente.

Anche il senatore <u>ROMEO</u> (*LSP-PSd'Az*), dopo aver sottolineato che la proposta di riformulazione è intesa ad ampliare i luoghi ai quali si rivolgeranno le iniziative di ricordo, si unisce al relatore nella esortazione a pervenire a una soluzione condivisa.

Il <u>PRESIDENTE</u>, preso atto che la Commissione appare concorde nella volontà di approfondire la proposta di riformulazione del Governo nell'ottica di trovare una soluzione di sintesi delle diverse posizioni politiche, propone di sospendere l'esame dell'atto in titolo.

Il seguito della discussione è quindi sospeso.

(597) Anna Maria FALLUCCHI e altri. - Disposizioni per la promozione delle manifestazioni in abiti storici e delle rievocazioni storiche. Istituzione della «Giornata nazionale degli abiti storici» (Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 luglio, nel corso della quale, ricorda il <u>PRESIDENTE</u>, la Commissione ha convenuto di acquisire le fasi procedurali già svolte, di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo accolto in sede redigente e di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Comunica che è giunto il parere non ostativo della Commissione bilancio sul testo base, corrispondente al testo approvato in sede redigente lo scorso 22 maggio.

Previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con successive e distinte votazioni la Commissione approva all'unanimità gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto, il <u>PRESIDENTE</u> pone in votazione il disegno di legge, nel testo già approvato in sede redigente, che la Commissione approva all'unanimità. *IN SEDE REDIGENTE*

(925) MARTI. - Istituzione della Giornata nazionale del formatore

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 3 luglio.

Il <u>PRESIDENTE</u> comunica che sono pervenuti i pareri non ostativi della Commissione affari costituzionali e della Commissione bilancio, il parere favorevole della Commissione affari sociali, sanità e lavoro, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha comunicato che non renderà il proprio parere.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

La senatrice <u>RANDO</u> (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 1.1 volto a sostituire il riferimento alla Giornata nazionale "del formatore" con quello alla Giornata nazionale "dell'educatore". Al riguardo, ritiene che il termine "educatore" colga, meglio del termine "formatore", il senso della giornata che si

intende istituire con il provvedimento in titolo. Fa infine presente che alla medesima logica rispondono anche gli emendamenti nn. 2.1, 3.2 e Tit. 1, che operano analoga sostituzione del termine nelle restanti parti del disegno di legge.

Il relatore <u>PAGANELLA</u> (*LSP-PSd'Az*) esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 e contrario sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario MAZZI esprime parere conforme al relatore.

Dopo che il <u>PRESIDENTE</u> ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, con successive e distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.1 e 1.2, approva l'emendamento 3.1 e respinge gli emendamenti 3.2 e Tit. 1.

Il <u>PRESIDENTE</u> avverte che l'emendamento approvato sarà prontamente trasmesso alla Commissione affari costituzionali e alla Commissione bilancio per i prescritti pareri.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(1081) ROMEO e altri. - Disposizioni in materia di equipollenza alla laurea magistrale (classe LMR02) dei titoli di studio nel campo del restauro dei beni culturali nonché per l'accesso all'elenco dei restauratori di beni culturali

(1165) Carmela BUCALO e altri. - Nuove disposizioni per l'accesso dei restauratori di beni culturali e di tecnici del restauro di beni culturali ai relativi elenchi

(Seguito della discussione congiunta e rinvio. Adozione del disegno di legge n. 1081 come testo base) Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 3 luglio.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento in discussione generale, il <u>PRESIDENTE</u> dichiara chiusa tale fase procedurale e invita il relatore ad intervenire in sede di replica.

Il relatore <u>PAGANELLA</u> (*LSP-PSd'Az*) propone di assumere il disegno di legge n. <u>1081</u> quale testo base a cui riferire gli emendamenti, manifestando sin d'ora la propria disponibilità a favorire la convergenza, attraverso apposite proposte emendative, delle disposizioni recate all'articolo 2 del disegno di legge n. 1165, che introducono una disciplina transitoria in materia di tecnici del restauro di beni culturali.

Conviene la Commissione.

Il <u>PRESIDENTE</u> propone di fissare alle ore 10 di giovedì 25 luglio il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno da riferire al medesimo disegno di legge n. <u>1081</u>.

Concorda la Commissione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il <u>PRESIDENTE</u>, anche in considerazione dell'opportunità di consentire al Governo e ai presentatori dell'ordine del giorno G/1021/1/7, presentato in sede di discussione del disegno di legge n. 1021, di poter disporre del tempo necessario al fine di poter convergere su un testo condiviso, propone di sospendere la seduta e di anticipare la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per la programmazione dei lavori.

Non essendovi obiezioni, così resta stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 13,50, riprende alle ore 14,10.

IN SEDE DELIBERANTE

(1021) Istituzione del Museo del Ricordo in Roma

(Ripresa e conclusione della discussione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta in corso.

Il <u>PRESIDENTE</u> invita il rappresentante del Governo a riferire sugli esiti dell'interlocuzione con le promotrici dell'ordine del giorno G/1021/1/7.

Il sottosegretario MAZZI ribadisce il parere favorevole sul suddetto ordine del giorno, a condizione che esso sia riformulato nel testo di cui ha dato lettura prima della sospensione della seduta in corso, con alcune integrazioni di cui dà conto.

La senatrice <u>RANDO</u> (*PD-IDP*) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione del Governo. Il senatore <u>VERDUCCI</u> (*PD-IDP*), dopo avervi aggiunto la firma, esprime apprezzamento per la disponibilità del Governo a fare menzione nell'atto di indirizzo anche del campo di prigionia di

Servigliano, quale luogo emblematico della detenzione dei prigionieri antifascisti e delle operazioni di rastrellamento condotte contro gli ebrei.

Il senatore <u>SPERANZON</u> (*FdI*), tenuto conto che nella proposta di riformulazione si è fatto menzione delle esecuzioni perpetrate anche dalle truppe fasciste, chiede una ulteriore integrazione della stessa con il riferimento alla dittatura comunista titina della Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Il sottosegretario MAZZI accoglie la suddetta proposta di integrazione.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) riformula l'atto di indirizzo in un testo 2, pubblicato in allegato. Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*) si dichiara impressionato dal fatto che la sola menzione del termine "fascista" determini reazioni immediate di nervosismo da parte di alcuni esponenti della maggioranza. In risposta, il senatore SPERANZON (*FdI*) richiama la risoluzione, approvata con il consenso di tutte le forze politiche presenti nel Parlamento europeo, nella quale si è espressa una ferma condanna di tutti i regimi totalitari, nazisti, comunisti e fascisti.

Il sottosegretario MAZZI osserva che il citato atto europeo risulta meno noto in Italia rispetto agli altri Paesi europei.

Il senatore <u>VERDUCCI</u> (*PD-IDP*) rileva che in Italia il Partito Comunista ha avuto un ruolo di rilievo nella fondazione della Repubblica e, per questo, l'eco del provvedimento europeo, votato anche dal Partito Democratico, è stata limitata.

Il senatore <u>SPERANZON</u> (*FdI*) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/1021/1/7 (testo 2), che risulta accolto dal Governo.

Poiché non vi sono iscritti a parlare in dichiarazione di voto il <u>PRESIDENTE</u> avverte che, non essendo state presentate proposte emendative riferite agli articoli del disegno di legge in esame, si passa alla votazione degli articoli.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli articoli 1 e 2, posti distintamente in votazione, sono approvati all'unanimità.

Il <u>PRESIDENTE</u> pone, infine, in votazione il disegno di legge nel suo complesso, nel testo già approvato in sede redigente, che viene approvato dalla Commissione unanime. *IN SEDE CONSULTIVA*

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice FALLUCCHI (FdI) illustra le disposizioni del provvedimento in titolo, precisando che esso, costituito di tredici articoli, reca misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione. Con riguardo ai profili d'interesse della Commissione, segnala l'articolo 4, il cui comma 1 demanda al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei, nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame, il compito di provvedere, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 2 nonché dall'articolo 3, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento delimitata in data 27 dicembre 2023, danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di 15 milioni di euro per il 2024.

Evidenzia poi che il comma 2 dell'articolo 4 autorizza la regione Campania ad avvalersi, nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di 1.250.000 euro per il 2024.

Il <u>PRESIDENTE</u> dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(Parere alle 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore <u>PAGANELLA</u> (*LSP-PSd'Az*) illustra il disegno di legge in titolo, che si articola in sei capi: il capo I (articoli 1 e 2) reca le norme generali; il capo II (articoli da 3 a 5) disciplina gli organi, le risorse e la programmazione strategica; il capo III (articoli da 6 a 9) disciplina i servizi pubblici; il capo IV (articoli da 10 a 14) concerne la tutela del territorio; il capo V (articoli da 15 a 20) riguarda lo sviluppo economico; il capo VI (articoli da 21 a 23) reca le disposizioni finali.

Soffermandosi sulle disposizioni di competenza della Commissione, menziona innanzitutto l'articolo 1, che ricomprende, tra le finalità delle misure dirette alla promozione delle zone montane, la tutela e la valorizzazione delle loro peculiarità storiche, artistiche, culturali e linguistiche, dell'identità e della coesione delle comunità locali, anche nell'interesse delle future generazioni.

Il medesimo articolo 1 - prosegue il relatore - prevede che gli interventi adottati a favore delle zone montane dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali siano, tra l'altro, finalizzati a tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano, nonché a garantire l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali in diversi settori, tra i quali trovano specifica menzione quelli dell'istruzione, della formazione superiore e della cultura.

Accenna poi all'articolo 3, che include l'istruzione tra i servizi essenziali prioritari di cui tener conto nel documento triennale "Strategia per la montagna italiana (SMI)".

Dà conto, quindi, dell'articolo 7, specificando che esso reca disposizioni relative alle scuole di montagna, individuate nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado ubicate in uno dei comuni montani, nonché nelle scuole con almeno un plesso situato in un comune montano.

L'articolo dispone l'applicazione della disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 (in attuazione della Riforma 1.3 della Missione 4 Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza), concernente il dimensionamento della rete scolastica, nonché della normativa di settore sul numero di alunni per classe di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009, al fine di assicurare il servizio scolastico nelle scuole di montagna.

Sottolinea che, a favore delle scuole di montagna, si prevede poi che sia attribuito un punteggio aggiuntivo, ai fini delle graduatorie provinciali, ai docenti che abbiano effettivamente prestato servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado per un determinato periodo di tempo, nonché un ulteriore punteggio aggiuntivo ai docenti che abbiano prestato servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie ubicate nei comuni montani. Ai suddetti docenti è altresì riconosciuto un punteggio aggiuntivo - da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale - ai fini delle procedure di mobilità.

Inoltre, al personale scolastico che presta servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prende in locazione un immobile ad uso abitativo, per fini di servizio, in un comune montano destinatario delle misure di sostegno ovvero in un comune ad esso limitrofo, è concesso un contributo annuale sotto forma di credito d'imposta.

Il credito d'imposta è concesso altresì a coloro che, per i medesimi fini di servizio, acquistano nel comune montano o in un comune limitrofo un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario.

Precisa che i suddetti crediti d'imposta sono riconosciuti nel limite complessivo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Passa indi ad illustrare i contenuti dell'articolo 8, il quale introduce misure in materia di formazione superiore nelle zone montane.

In dettaglio, l'articolo prevede che le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) aventi sede nei territori dei comuni montani possano stipulare uno o più accordi di programma con il Ministero dell'università e della ricerca, al fine di promuovere le attività di formazione e di ricerca nei settori strategici per lo sviluppo delle aree montane e per la valorizzazione della specificità dei relativi territori.

Viene, inoltre, autorizzata l'erogazione di finanziamenti dedicati alle istituzioni universitarie e AFAM aventi sede nei territori dei comuni montani, in ragione della specificità delle realtà territoriali interessate, per la realizzazione di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari. A favore degli studenti iscritti ai corsi di studio erogati, anche parzialmente, nei territori dei comuni montani, si prevede altresì che le università possano attivare forme di insegnamento alternative, anche attraverso le piattaforme digitali per la didattica a distanza.

L'articolo prevede, infine, che una quota del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane possa essere destinata all'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti ai corsi di studio accreditati nei territori dei comuni montani.

Evidenzia che l'articolo 9, relativo ai servizi di comunicazione, dispone, tra l'altro, che il sostegno alla digitalizzazione della popolazione, attraverso il contrasto del divario digitale e culturale, rappresenti una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento.

Fa cenno, conclusivamente, all'articolo 10, recante disposizioni volte alla valorizzazione dei pascoli e dei boschi montani, il quale prevede l'acquisizione del parere (anche) del Ministro della cultura ai fini dell'adozione del decreto ministeriale di definizione delle linee guida per la valorizzazione dei sistemi agrosilvopastorali montani.

Il <u>PRESIDENTE</u> dichiara aperta la discussione generale e, non essendovi richieste di intervento, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il <u>PRESIDENTE</u> dà conto degli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza appena conclusasi nella quale, innanzitutto, è stata decisa all'unanimità l'organizzazione dei lavori relativi all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 71 del 2024, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, che la Camera si appresta a licenziare, in prima lettura (Atto Camera n. 1902).

Nello specifico, tenuto conto che l'esame del provvedimento è calendarizzato per le sedute dell'Assemblea previste già per la prossima settimana, anche a motivo dell'imminente scadenza del decreto-legge, la Commissione ne avvierà l'esame, ove assegnato in tempo utile, nelle sedute antimeridiana e pomeridiana di giovedì 18 luglio, con lo svolgimento della relazione illustrativa e della discussione generale; si è altresì convenuto di stabilire il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno a giovedì 18 luglio, alle ore 15. L'illustrazione e la votazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno avranno luogo nella seduta di martedì 23 luglio.

Riferisce inoltre che, nella medesima riunione, si è convenuto di avviare l'esame per le prossime settimane, eventualmente anche alla ripresa dopo la pausa estiva, dei seguenti provvedimenti: disegno legge n. 1147 (Opzione professionalizzante nei licei classici e scientifici), d'iniziativa della senatrice Maria Cristina Cantù ed altri; disegno legge n. 992 (Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 33, settimo comma, della Costituzione in materia di promozione e sostegno dello sport in ambito psicofisico e sociale), d'iniziativa del senatore Galliani; disegno legge n. 1123 (Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale), d'iniziativa della senatrice Erika Stefani; disegno legge n. 1151 (Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival), d'iniziativa dell'onorevole Giorgia Latini, già approvato dalla Camera.

La Commissione ha altresì convenuto di riprendere l'esame degli Atti Senato n. <u>568</u> (Promozione e tutela della danza), n. <u>492</u> (Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale) e n. <u>721</u> (Contributo per il Reggio Calabria Film Fest).

È stata indi avanzata l'opportunità di un confronto fra i Gruppi parlamentari della 7a Commissione e quelli della VII Commissione della Camera dei deputati, al fine di condividere una eventuale metodologia per l'individuazione dei provvedimenti che attribuiscono specifici finanziamenti ad eventi culturali cui attribuire priorità.

È stato inoltre conferito mandato al Presidente di rappresentare alla Presidenza della Commissione bilancio l'esigenza di poter disporre, in tempi brevi, dei pareri sui disegni di legge n. <u>67</u>, recante riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale Ferruccio Parri, a prima firma della senatrice Russomando, e n. <u>597</u>, sulla promozione della memoria dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia, a prima firma del senatore Verducci.

Infine, è stato chiesto di sollecitare la ripresa dell'esame presso le Commissioni riunite 7a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del disegno di legge n. 236 concernente l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico e l'incardinamento del disegno di legge n. 1141, in materia di inclusione scolastica) vertente sul medesimo oggetto.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il <u>PRESIDENTE</u> avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è convocata alle ore 9,45 di giovedì 18 luglio con il medesimo ordine del giorno delle sedute già convocate per la corrente settimana.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14.30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1185

G/1185/1/7

Versace, D'Elia, Pirondini

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1185, recante "Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe previste dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106",

premesso che la redazione del cosiddetto "codice dello spettacolo" è un impegno significativo, che implica la partecipazione degli operatori del settore e un confronto preventivo col Parlamento e ha richiesto, su iniziativa dell'Esecutivo, una proroga dei termini di esercizio delle deleghe legislative in scadenza il prossimo 18 agosto,

impegna il Governo a riferire con regolarità alle Camere sull'avanzamento delle interlocuzioni sulle deleghe in oggetto, provvedendo a comunicare anticipatamente le principali linee di indirizzo dei relativi decreti legislativi, al fine di assicurare il preventivo coinvolgimento del Parlamento.

Art. 1

1.1

Pirondini, Aloisio, Castiello

Al comma 1, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «ventisette mesi».

1.2

Pirondini, Aloisio, Castiello

Al comma 1, sostituire le parole: «trentasei mesi» con le seguenti: «trenta mesi».

1.3 (testo 2)

Gasparri, Paroli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, è prorogato al 31 dicembre 2024, limitatamente all'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui alla lettera l-bis) del medesimo comma 1».

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché di quelle previste

dall'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n. 118».

1.3

Gasparri, Paroli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il termine per l'esercizio della delega di cui alla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n.118, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 è prorogato al 31 dicembre 2024».

1.4

Gasparri, Paroli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 27 della legge 5 agosto 2022, n.118, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega previsto dal comma 2, o successivamente, quest'ultimo è posticipato di novanta giorni.".»

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1021

G/1021/1/7 (testo 2)

Rando, Verducci, D'Elia, Speranzon

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1021, riguardante l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma;

premesso che:

gli esuli istriani, fiumani e dalmati furono ospitati in 109 campi profughi (CRP - Centri di Raccolta Profughi) sparsi su tutto il territorio nazionale;

alcuni di questi campi furono utilizzati durante il periodo della seconda guerra mondiale come luoghi di esecuzione, detenzione o transito di persone di religione ebraica, indirizzate ai lager nazisti come quello di Fossoli o la Risiera di San Sabba o il campo di prigionia di Servigliano -; veri o presunti oppositori del regime fascista e nazista o prigionieri di guerra - come quello di Altamura -. In questi campi trovarono la morte migliaia di persone a causa delle condizioni degli stessi o per le vere e proprie esecuzioni sommarie a opera delle truppe naziste e fasciste. Dopo la fine della seconda guerra mondiale fino, nei casi più lunghi, all'inizio degli anni '70, i CRP ospitarono gli esuli in condizioni proibitive o quantomeno estremamente disagevoli;

oggi in molti di questi campi non esistono strumenti funzionali o sufficienti a raccontare le varie fasi storiche di quei luoghi e le vicende che là, o a partire da là, si svilupparono impedendo di fatto la conoscenza di momenti storici complessi e drammatici, in particolare nei campi che hanno visto succedersi la violenza nazifascista con la durezza dell'accoglienza degli esuli in fuga dalla dittatura comunista della Repubblica socialista federale di Jugoslavia,

impegna il Governo - in collaborazione con i comuni in cui insistono i campi, le realtà che si occupano degli stessi, ove presenti, o che sono custodi e promotrici della memoria delle vite che passarono, vissero, morirono - a intervenire affinché siano poste in essere tutte le iniziative necessarie, a partire da un'opportuna segnaletica, per ridare memoria alle storie tragiche di questi luoghi e a prevedere che la storia dei campi profughi abbia un ruolo di rilievo all'interno del costituendo Museo del Ricordo.

G/1021/1/7

Rando, D'Elia

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1021, riguardante l'Istituzione del Museo del Ricordo in Roma;

premesso che il Campo di Fossoli, presso Carpi, ha una lunga storia che va dal 1942 al 1970:

da luogo di prigionia di militari nemici a campo di concentramento per ebrei e, dal 1944, a campo di tarnstito e di polizia (*Polizei und Durchgangslager*), utilizzato dalle SS come anticamera dei *lager* nazisti;

dal 1947 all'agosto 1952 fu sede dell'esperienza di solidarietà e fraternità di Nomadelfia per opera di don Zeno Saltini; da luglio 1954, fu area di accoglienza per profughi istriani in fuga dal regime titino: all'interno del campo venne infatti allestito il Villaggio San Marco, villaggio che sino sino al marzo 1970 ha ospitato complessivamente 150 famiglie;

la fase del villaggio San Marco è la più longeva tra quelle del Campo Fossoli ed è quella che ha portato alle visibili trasformazioni del Campo,

impegna il Governo:

in collaborazione con il Comune di Carpi e la Fondazione Fossoli, ad intervenire per la valorizzazione e la fruibilità del Campo Fossoli, affinché ne siano facilmente leggibili e conosciute le fasi storiche e le vicende, personali e collettive, che in esso si svilupparono.

